

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-577 del 01/02/2024
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo all'impatto acustico, per lo stabilimento localizzato nel nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea n. 119, richiesta dall'Impresa MT DIESEL DI TESSARIN MARIO con sede legale nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea N. 119 per l'attività di RIPARAZIONE POMPE A INIEZIONE DIESEL.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-593 del 01/02/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	GABRIELLA DUGONI

Questo giorno uno FEBBRAIO 2024 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, GABRIELLA DUGONI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 28142/2023/MR/TC

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, sostitutiva del titolo abilitativo settoriale relativo all'impatto acustico, per lo stabilimento localizzato nel nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea n. 119, richiesta dall'Impresa **MT DIESEL DI TESSARIN MARIO** con sede legale nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea N. 119 per l'attività di **RIPARAZIONE POMPE A INIEZIONE DIESEL**.

Il Dirigente responsabile Dott.sa Gabriella Dugoni di ARPAE SAC di Ferrara

VISTO CHE:

- In data 30/06/2023 l'Impresa **MT DIESEL DI TESSARIN MARIO** con sede legale nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea N. 119, attraverso il proprio Legale Rappresentante pro tempore, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesola per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale*, in riferimento all'impianto localizzato nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea N. 119;
- L'istanza è stata assunta agli atti dello Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Mesola in data 30/06/2023, registrata al P.G. comunale n. 7896 e acquisita al P.G. di Arpae n. PG/2023/119871 del 10/07/2023;

L'impianto intende conseguire l'AUA affinché sostituisca i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- impatto acustico;
- l'art.2 comma 1 lettera b) prevede che l'autorità competente è la Provincia o la diversa autorità indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

- a far data dall'01/01/2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'AUA sono state trasferite ad ARPAE;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2023/0110636 del 23/06/2023 ha comunicato al S.U.A.P. l'esito negativo della propria verifica di completezza documentale ed ha richiesto documentazione necessaria al completamento dell'istanza;

VISTA:

- la documentazione allegata alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale riguardante l'impatto acustico nella quale Il tecnico competente in acustica ambientale a seguito delle misurazioni fonometriche effettuate ha formulato le seguenti conclusioni: *Dall'esame dei valori rilevati al limite di proprietà possiamo concludere che allo stato di fatto, e anche nello stato "post operam", per quanto specificato nelle premesse, il rumore di immissione nella sua area di influenza rientra nei valori previsto dalla normativa della zona acustica di appartenenza in quanto esternamente al capannone i valori del rumore dovuto all'attività aggirandosi sui 51 db(A) non supera il valore limite di 55db(A). Per quanto concerne i bersagli "A" e "B" già discussi in precedenza, per entrambi non è possibile discernere il rumore dovuto alla sorgente dell'officina MT DIESEL in quanto la vicina strada provoca un rumore di fondo molto superiore al valore di emissione dovuto all'azienda.*

VISTO CHE:

- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2023/133576 del 01.08.2023 ha comunicato al S.U.A.P. l'esito positivo della propria verifica di completezza documentale e ha richiesto il parere di competenza del Comune di Mesola riguardante l'impatto acustico ed eventualmente anche il parere per gli scarichi idrici in quanto l'azienda ha allegato ,relativamente agli scarichi, solamente un elaborato grafico denominato "SCHEMA RETE ACQUE DOMESTICHE"/"SCHEMA SCARICHI FUTURO" che prevede il recapito di reflui domestici in pubblica fognatura, senza specificare quale sia l'attuale recapito degli scarichi idrici;
- Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con nota PG/2023/208414 del 07.12.2023 ha sollecitato il S.U.A.P. alla trasmissione dei Pareri di competenza comunale, richiesti con nota Arpae PG/2023/0133576 del 01/08/2023 (impatto acustico e eventualmente

scarichi idrici), entro 20 gg., sottolineando che i tempi del procedimento erano scaduti e in assenza di un riscontro entro il termine su indicato, si intendevano acquisiti i Pareri come favorevoli, dandone atto all'interno dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'art. 8 u.c. della legge n. 447/95 compete al Comune il rilascio del nulla osta contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dagli impianti connessi ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni commerciali polifunzionali;
- che il SUAP del Comune di Mesola nonostante la suddetta nota di sollecito formulata dallo scrivente ufficio non ha fatto pervenire il proprio parere di competenza riguardante il nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/1995 e pertanto lo si ritiene acquisito come favorevole in base a quanto disposto dall'art. 17-bis della L. 241/1990; .

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;
- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*;

VISTO CHE:

- Il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” alla parte V - “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione.

- Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla ditta richiedente l'AUA citata in premessa.
- Con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

VISTO CHE:

- La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n° 1053 del 9 giugno 2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.
- In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 286 del 14 febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne".
- La parte terza del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 maggio 1999 n° 152.
- Con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati.
- La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n° 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.
- Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05".

VISTE:

- La Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- Il DPR 227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122." CAPO III

ART. 4;

- La L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- La D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.

VISTE:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- la d.g.r. 21 dicembre 2015, n.2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;
- la d.g.r. 31 ottobre 2016, n.1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI, inoltre:

2. il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;
3. la legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;
4. il d.lgs. 25 maggio 2016, n.97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124*;
5. il d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE

- la DDG 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

- la Delibera del Direttore Generale n. 36 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) 2021-2023* di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G 2022/162 del 22.12.2022 di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Gabriella Dugoni;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;
- che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 69 del 09/07/2021, il titolare del trattamento dei dati personali fornito dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame in base alla Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 che le assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;

DETERMINA

Per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della dell'Impresa **MT DIESEL DI TESSARIN MARIO** con sede legale nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea n. 119, Codice Fiscale e P.IVA n. 01243720297, e attività di **RIPARAZIONE POMPE A INIEZIONE DIESEL** localizzata nel Comune di Mesola, Strada Statale Romea n. 119 che comprendono e sostituiscono i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente;

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1 non sono specificate in quanto il Comune di Mesola non ha espresso il parere di competenza in merito all'impatto acustico, fatto salvo che i livelli di rumore prodotti dall'attività in questione devono rispettare i limiti previsti dalla normativa per la zona acustica d'appartenenza;
3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente AUA, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di ARPAE SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del S.U.A.P. del Comune di Mesola (ex art.2 co.1 lett.b del d.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (l.241/1990 art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P.;
5. di stabilire che la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del S.U.A.P., e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il S.U.A.P. competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del d.P.R. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'AUA debbono essere richieste ai sensi dell'art.6 del d.P.R. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R.59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al S.U.A.P. del Comune di di Mesola ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. del Comune di di Mesola;

10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di ARPAE, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della legge 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ARPAE;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del S.U.A.P. del Comune di di Mesola in materia di antimafia ai sensi del d.lgs.195/2011;
12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

firmato digitalmente
Responsabile del Servizio
Dott.ssa Gabriella Dugoni

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.